

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

Nel ricorso, la parte ricorrente allega di aver stipulato, il 17 settembre 2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate; che l'intermediario del credito intervenuto avrebbe operato in violazione dell'art. 2 del DPR 287/2000, svolgendo «contemporaneamente il ruolo di mediatore creditizio e di procuratore della banca»; che la commissione di intermediazione remunererebbe le medesime attività già coperte dalla commissione di istruttoria.

Pertanto domanda: (i) la restituzione integrale della commissione di intermediazione per € 5.772,19, importo al netto di € 1.190,18 già abbuonati; (ii) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento come di seguito specificato: in via principale, previa restituzione integrale delle commissioni di intermediazione, € 402,93; in via subordinata € 3.332,15, al netto di € 1.092,09 (*rectius*: € 1.190,18) già abbuonati; (iii) il rimborso integrale della «penale» per l'estinzione anticipata, pari ad € 249,91; (iv) la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, invece, dopo aver confermato l'estinzione alla rata 49, contesta l'applicabilità al caso di specie dei principi elaborati dalla CGUE nella sentenza Lexitor; sostiene di aver effettuato dei rimborsi applicando il criterio *pro rata* lineare; afferma di avere inviato al cliente, il 23 marzo 2020, un assegno per € 2.568,97, comprensivo di € 20,00 per spese di procedura; precisa di avere restituito € 770,00 a titolo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di quote trattenute indebitamente dopo l'estinzione; dichiara che le attività remunerate dalla commissione dell'intermediario del credito sono diverse da quelle incluse nelle «spese di istruttoria».

Chiede pertanto che il Collegio respinga il ricorso.

Nelle repliche, il ricorrente ha poi insistito per l'accoglimento delle proprie domande, rilevando altresì come l'importo offerto dall'intermediario, peraltro non ancora pervenuto alla data del deposito delle memorie, sia inferiore rispetto alla quota degli oneri complessivi non maturati, calcolata con il metodo *pro rata* lineare in complessivi € 3.066,12. Inoltre, ha lamentato come l'atteggiamento dell'intermediario sia stato improntato ad una collaborazione fittiva solo in seguito all'invio del reclamo e del ricorso. Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo allegato. Consta un abbuono di € 2.655,94 per interessi non maturati ed € 1.190,18 per «commissioni finanziarie». Risulta l'imputazione di € 246,79 per indennizzo da estinzione anticipata. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale, con indicazione della data di estinzione all'11 novembre 2019.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 17 settembre 2015.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente).

Sulla base degli orientamenti dei Collegi ABF, le «Spese di istruttoria», riferendosi ad attività preliminari alla concessione del finanziamento, sono da ritenersi *up-front*, quando le attività remunerate risultino circoscritte, come pare nel caso di specie, alla fase preliminare alla concessione del prestito. Le «Commissioni del finanziatore» devono invece considerarsi *recurring*. Sebbene la commissione faccia riferimento ad asseriti «adempimenti preliminari ed attività prodromiche», essa infatti include gli «oneri per l'acquisizione della provvista» che, secondo l'orientamento dei Collegi, è espressione quantomeno opaca e, comunque, tale da determinare la rimborsabilità dell'intera commissione che la contenga (cfr. in questo senso anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017, che ha stabilito «la natura *recurring* delle voci di costo oggetto di contestazione, relative agli «oneri acquisizione provvista» e «conversione tasso», sia in considerazione della opacità delle relative clausole sia per la natura *recurring* delle attività a queste riconducibili). Le «Commissioni della mandataria» devono considerarsi infine *recurring*, in quanto la commistione tra voci di costo di differente natura ne comporta la complessiva opacità.

Passando alla asserita nullità della commissione di intermediazione per violazione dell'art. 2 DPR 287/2000, nonché per duplicazione delle attività remunerate rispetto alle spese di istruttoria, sul punto basti rilevare come, nel caso in esame, non risulti l'intervento di un mediatore creditizio e, comunque, non sia prevista alcuna remunerazione di terzi intermediari. Le commissioni contrattuali remunerano, infatti, solo le attività del finanziatore e della mandataria; rispetto a quest'ultima non sembrano sussistere duplicazioni di attività rispetto a quelle svolte dal finanziatore ed incluse nella commissione di istruttoria, posto il ben più ampio novero delle incombenze che, dall'esame delle condizioni generali di contratto, risultano in carico alla predetta mandataria.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si ottiene la seguente cifra, da restituire alla parte ricorrente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,47%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,83%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				450,00	Upfront	36,83%	165,73		165,73
commissioni del finanziatore				231,00	Recurring	59,17%	136,68		136,68
commissioni della mandataria				6.962,37	Recurring	59,17%	4.119,40	1.190,18	2.929,22
Totale				7.643,37					3.231,62

Gli importi come sopra calcolati (€ 3.231,62) non coincidono con la somma richiesta dal ricorrente in via subordinata (€ 3.332,15), posto che quest'ultimo ha calcolato l'importo oggetto di richiesta solo con il metodo *pro rata* lineare e ha, inoltre, considerato un abbuono in conto estintivo di € 1.092,09, anziché di € 1.190,18 (la somma effettivamente scomputata).

A tale somma deve essere aggiunto il domandato rimborso integrale della «penale» per l'estinzione anticipata, pari ad € 246,79, posto che, come riportato nel conteggio estintivo, il relativo addebito è superiore, sia pur di poco, all'1% del capitale residuo e che all'epoca era già in vigore l'attuale art. 125-*sexies* TUB.

Né si deve dimenticare che su quanto risulta vanno computati gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.478,41, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA